

**CHECK LIST CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO**

<b>VIZI ECCEPIBILI</b>	<b>NOTE</b>
<b>Omessa notifica della cartella/ accertamento</b>	Il fermo può essere adottato decorsi 60 giorni dalla rituale notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell'accertamento "esecutivo". In assenza di ciò, esso è, di per sé, illegittimo, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di omessa notifica dell'atto "presupposto" (art. 19, comma 3 del DLgs. 546/92).
<b>Eccesso di potere</b>	L'adozione del fermo è rimessa alla discrezionalità di Riscossione. Tuttavia, alcune Commissioni hanno ravvisato gli estremi dell'eccesso di potere qualora esso sia stato disposto per crediti esigui. Occorre proporzione tra il fermo e il credito tutelato (CTP Reggio Emilia, sentenza 14.3.2017 n. 80/2/2017 e CTP Como, sentenza 22.2.2017 n. 63/5/2017).
<b>Contemporanea iscrizione di ipoteca</b>	La contemporanea adozione del fermo e dell'ipoteca potrebbe essere illegittima per violazione del principio di proporzionalità.
<b>Omessa indicazione del responsabile del procedimento</b>	Il preavviso di fermo, così come tutti gli atti tributari, deve contendere l'indicazione del responsabile del procedimento. La mancanza di ciò comporta, secondo parte della giurisprudenza, la nullità dell'atto.
<b>Annullamento della cartella/accertamento</b>	La cartella di pagamento è atto "presupposto" rispetto al fermo, per cui il suo annullamento comporta, automaticamente, il venir meno del fermo stesso. Alle stesse conclusioni si deve giungere per l'accertamento "esecutivo".
<b>Difetto di motivazione</b>	Il preavviso di fermo, come tutti gli atti impositivi, deve essere motivato, anche se, in tal

	<p>caso, la parte motiva non deve essere particolarmente corposa (infatti, il requisito per l'adozione del fermo è il semplice decorso del termine previsto dalla legge).</p>
<p><b>Omesso invio del sollecito in caso di debito inferiore a 1.000 euro</b></p>	<p><b>Nelle riscossioni coattive sino a 1.000 euro, il fermo deve essere preceduto, in base all'art. 1, comma 544 della L. 228/2012, da un sollecito di pagamento, almeno 120 giorni prima.</b> L'omesso invio del sollecito potrebbe costituire un vizio del fermo.</p>
<p><b>Fermo disposto su beni strumentali</b></p>	<p>Il fermo non può concernere beni strumentali all'attività dell'impresa (<i>e.g.</i> l'auto dell'agente di commercio).</p>
<p><b>Omessa notifica del preavviso di fermo</b></p>	<p><b>Prima dell'iscrizione del fermo, il debitore deve ricevere la comunicazione a mettersi in regola nei successivi 30 giorni con l'avviso che, altrimenti, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo. Nell'ipotesi in cui il fermo sia stato disposto decorso un anno dalla notifica della cartella/accertamento, occorre la previa notifica dell'intimazione ad adempiere entro 5 giorni, come stabilito dall'art. 50 del DPR 602/73. In caso di omessa notifica dell'intimazione ad adempiere, il fermo è nullo</b></p>
<p><b>Concessionario incompetente</b></p>	<p>Se, in base al domicilio fiscale del contribuente, il fermo dell'auto è stato disposto da una diramazione dell'Agente della Riscossione incompetente, l'atto è nullo (Corte Cassazione, sentenza 29.3.2017 n. 8049)</p>
<p><b>Cessione del veicolo a terzi</b></p>	<p>Il fermo è illegittimo se l'atto di cessione del veicolo è trascritto prima del preavviso di fermo</p>

	(CTP Milano, sentenza 26.7.2016 n. 6513/2016).
--	--